COMUNE DI SENIGALLIA	Rep. n. 22596
PROVINCIA DI ANCONA	
==oOo==	
Contratto avente ad oggetto la Concessione per la progettazione,	
costruzione e gestione di implementazione, manutenzione ordinaria e	
straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di	
videosorverglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city	
(pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali	
intelligenti, telecontrollo), ad utilizzazione diretta del concedente ai sensi	
dell'art. 164 e seguenti e dell'art. 180 e seguenti del decreto legislativo 18	
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.	
CIG: 97857532D7	
CUP: H16F22000230005	
Concessionario: ATLANTICO S.P.A.	
Valore della Concessione: Euro 20.857.584,41 oltre IVA	
L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno ventitre del mese di novembre nella	
Residenza Comunale, avanti a me, Dott.ssa Claudia Conti - Segretario	
Generale del Comune di Senigallia, autorizzato a rogare nell'interesse del	
Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti:	
Ing. Dora De Mutiis nata a () il, che interviene nel	
presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE	
DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429) che rappresenta, in virtù del Decreto	
del Sindaco n. 657 del 18/09/2023, nella sua qualità di Responsabile Area 10	
Manutenzioni – LL.PP Mobilità, di seguito denominato "Comune" o	
"Concedente";	
1	

Dott. Giuliano Tiozzo Brasiola nato a() il, in qualità	
di Amministratore unico, socio di maggioranza e legale rappresentante della	
Società ATLANTICO S.p.A. con sede in Chioggia (VE), via Marco Polo n.	
68/B, Codice fiscale e partita IVA 04014130274 domiciliato presso la Società,	
d'ora innanzi denominato nel presente atto "Concessionario", legittimato a	
questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale, come da Certificato	
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia	
Rovigo in data 31/10/2023 conservato agli atti dell'ufficio;	
concedente e concessionario di seguito anche "parte" (individualmente) o	
"parti" (congiuntamente),	
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario	
Generale sono certo.	
Premesso che	
Premesso che 1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto:	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto:	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico,	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo) (di seguito – progetto del	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo) (di seguito – progetto del promotore) è compreso negli idonei atti di programmazione e pianificazione di	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo) (di seguito – progetto del promotore) è compreso negli idonei atti di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo) (di seguito – progetto del promotore) è compreso negli idonei atti di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 2. in data 05/07/2022, la Giunta Municipale con Deliberazione n. 182 ha	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo) (di seguito – progetto del promotore) è compreso negli idonei atti di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 2. in data 05/07/2022, la Giunta Municipale con Deliberazione n. 182 ha approvato la proposta di Project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del	
1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo) (di seguito – progetto del promotore) è compreso negli idonei atti di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 2. in data 05/07/2022, la Giunta Municipale con Deliberazione n. 182 ha approvato la proposta di Project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 a livello di fattibilità tecnica ed economica presentata dalla	

approvato l'avvio della procedura di affidamento della concessione per la	
realizzazione del progetto del promotore, mediante procedura di gara aperta,	
da aggiudicare sulla base e del criterio dell'offerta economicamente più	
vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi	
degli articoli 164 c.2, 95 e 173 del D.lgs. 50/2016 s.m.i;	
4. con successiva determinazione del Responsabile Area 5 Contratti Vice	
Segreteria CUC Patrimonio Progetti Strategici Bandi Europei n. 711 del	
19/06/2023, sono stati approvati gli atti di gara a cui ha fatto seguito la	
pubblicazione del bando in Gazzetta dell'Unione Europea del 26/06/2023 n.	
2023/S120-379450, in Gazzetta Italiana 5° serie speciale n. 72 del 26/06/2023	
e per estratto sui quotidiani a maggiore diffusione nazionale e locale;	
5. in data 31/10/2023 con determina di aggiudicazione del Responsabile Area	
5 n. 1504 è stato individuato la Società ATLANTICO spa quale aggiudicatario	
finale della concessione ai sensi dell'articolo 173 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;	
6. in data 07/11/2023, con determina del Responsabile Area 10 n. 1530, il	
concedente ha disposto l'affidamento della concessione relativa all'intervento	
in oggetto in favore della Società ATLANTICO SPA, in qualità di	
concessionario;	
7. le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione di	
implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti	
elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica	
illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico,	
attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo);	
8. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'equilibrio	
economico e finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a euro	
3	

6.742.166,74 IVA esclusa di cui euro 268.864,75 per oneri di sicurezza, euro	
163.223,58 per spese tecniche e oneri accessori di investimento pari a euro	
50.000,00; la durata della concessione; l'importo e le modalità di	
corresponsione dei corrispettivi di cui agli articoli 17, 22 e 23; e gli altri	
elementi indicati nel piano economico e finanziario;	
9. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del D.lgs.50/2016,	
il concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario	
("PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base, che	
determinano l'equilibrio economico – finanziario della concessione, per il	
periodo di 18 (diciotto) anni, i presupposti e le condizioni di base che	
determinano l'equilibrio economico – finanziario degli investimenti del	
concessionario sono i seguenti:	
A. che il perimetro della concessione sia quello descritto nella documentazione	
posta a base di gara per quanto attiene agli interventi di ristrutturazione e di	
nuova realizzazione delle opere in progetto; ogni variazione del perimetro della	
concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da	
attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;	
B. che la quantità e la qualità dei lavori di ristrutturazione, di nuova	
realizzazione delle opere e forniture siano quelle offerte in gara dal	
concessionario, ossia: lavori per l'importo complessivamente pari a euro	
6.528.943,16 (seimilionicinquecentoventottomilanovecentoquarantatre/16)	
oneri di sicurezza inclusi determinano l'equilibrio economico-finanziario della	
concessione, per il periodo di anni 18 anni , nella composizione qualitativa e	
secondo il programma operativo descritti nell'offerta tecnica del	
concessionario;	
4	

C. che la quantità e la qualità degli interventi di manutenzione straordinaria	
degli impianti cittadini, nel corso dell'intera durata della concessione, siano	
quelle offerte in gara dal concessionario, ossia: manutenzioni, nel corso	
dell'intera durata della concessione, per l'importo di euro 722.400,00 per costi	
di manutenzione straordinaria nuovi impianti ed euro 1.320.900,00 per	
manutenzione straordinaria pubblica illuminazione;	
D. che, come indicato nell'allegato piano economico finanziario – relazione di	
accompagnamento al PEF, facente parte dell'offerta economica esibita in sede	
di gara, il fondo per la manutenzione straordinaria ("O&MRA") venga	
accantonato ogni anno, a decorrere dall'inizio del quattordicesimo anno di	
durata della concessione, per l'importo previsto nel PEF, e venga speso entro	
la scadenza del termine di durata della concessione. Qualora, alla scadenza del	
termine di durata della concessione l'accantonamento non sia stato interamente	
utilizzato, il residuo dovrà essere versato al concedente;	
E. il concessionario si obbliga, a propria cura e spese, a ripristinare qualsiasi	
danno che dovesse verificarsi sui nuovi impianti, garantendo pertanto la	
manutenzione straordinaria, anche qualora le spese necessarie eccedessero il	
plafond previsto nel fondo O&MRA e quindi le previsioni di piano;	
10. le parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in	
condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le	
condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia	
le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità),	
a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare	
valore nell'arco della durata della concessione e di generare un livello di	
redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore	
5	

privato;	
b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare	
flussi di cassa sufficienti;	
c) a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione;	
11. le parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-	
finanziario della concessione è espresso dai seguenti indicatori:	
- Tasso interno di rendimento dell'azionista (TIR azionista) pari a 7,29%;	
- Tasso interno di rendimento del progetto (TIR progetto) pari a 5,42%;	
- Valore attuale netto del progetto (VAN progetto) pari a euro 112.346,05;	
- Valore attuale netto dell'azionista (VAN azionista) pari a euro 27.909,21;	
- Debt service coverage ratio (DSCR) il cui valore medio è pari a 1,09;	
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore medio è pari a 2,20;	
12. in data 08/11/2023 per la Società Atlantico S.p.A. è stata richiesta, tramite	
B.D.N.A., apposita informativa antimafia, acquisita al prot. n.	
PR_VEUTG_Ingresso_0092734_20231108 ai sensi di quanto disposto	
dall'art. 83 del D. lgs. n. 159 del 06/09/2011, e che è possibile procedere alla	
sottoscrizione del contratto in pendenza del controllo antimafia e sotto la con-	
dizione risolutiva dell'inefficacia dello stesso qualora dall'esito delle verifiche	
dovesse risultare la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di	
cui all'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di	
infiltrazione mafiosa;	
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.	
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI	
1. Premesse, allegati e documenti contrattuali	
1. Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.	
6	

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del	
contratto.	
3. I documenti contrattuali elencati nel documento 1.1 Elenco Elaborati (alle-	
gato 1), che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non	
materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale	
dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.	
4. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa	
nazionale e dell'Unione Europea.	
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel con-	
tratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del	
contratto.	
2. Definizioni	
1. Ai fini del contratto, i termini elencati nell'allegato 2: "4.3 Elenco delle de-	
finizioni" assumono il significato ad essi attribuito nell'allegato medesimo.	
3. Condizioni generali	
1. Il contratto costituisce per le parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime,	
valide, azionabili ed eseguibili.	
2. Il concessionario, in persona del legale rappresentante, dichiara e garantisce	
che:	
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere	
validamente alle obbligazioni da esso derivanti;	
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di	
crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta am-	
ministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non ssendo	
sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;	
7	
	I and the second

c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per	
tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abi-	
litazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria	
attività di impresa in qualità di concessionario;	
d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento	
giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno	
dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni	
derivanti dal contratto;	
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo	
32, commi 9 e 11, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i	
3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a ripor-	
tare il codice unico di progetto (CUP H16F22000230005) e il codice identifi-	
cativo di gara (CIG 97857532D7) su tutta la documentazione amministrativa	
e contabile relativa all'intervento.	
4. Non è ammessa la cessione del contratto.	
4. Oggetto	
1. Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione della progettazione	
esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica	
dell'opera di cui al progetto del promotore. Il valore della concessione è pari a	
euro 20.857.584,35 oltre IVA (ventimilioniottocentocinquantasettemilacin-	
quecentottantaquattro/35).	
2. In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attività:	
a) la predisposizione del livello esecutivo del progetto del promotore;	
b) ogni analisi e attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione	
e gestione dell'opera;	
8	
	1

c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo;	
d) la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell'opera se-	
condo le previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione	
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;	
e) la gestione e lo sfruttamento economico dell'opera e l'erogazione dei servizi	
da parte del concessionario per tutta la durata della concessione.	
3. Le attività di cui al precedente comma 2 devono essere realizzate in confor-	
mità alle previsioni del contratto.	
4. L'importo dei lavori, come indicato nel quadro economico, è fisso e inva-	
riabile.	
5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la docu-	
mentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal concedente e dal conces-	
sionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di	
esclusiva proprietà del concedente. Il concessionario dichiara e riconosce	
espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riprodu-	
zione in alcuna forma della già menzionata documentazione, se non previa au-	
torizzazione espressa del concedente, per lo svolgimento di attività correlate	
all'esecuzione del contratto.	
6. Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il concedente contro	
qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, li-	
cenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti,	
materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato	
nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del concessionario	
tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfrutta-	
mento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.	
9	
	I.

7. Sono escluse dalla concessione tutte le attività e i servizi non espressamente	
indicati nel contratto.	
5. Durata della concessione	
1. La concessione ha la durata complessiva di 18 (diciotto) anni, di cui:	
- 60 (sessanta) giorni dal verbale di consegna per la progettazione;	
- per l'esecuzione dei lavori si rinvia a quanto indicato nel documento di	
offerta tecnica "2.8 Cronoprogramma dei lavori - fasi di progettazione,	
costruzione, gestione", comprensivo delle annuali condizioni climati-	
che avverse;	
- 18 (diciotto) anni per la gestione dell'opera.	
2. La durata della concessione decorre dalla data di efficacia di cui all'articolo	
37 del presente contratto.	
3. Al termine della concessione, l'opera sarà oggetto di devoluzione gratuita e	
sarà consegnata in perfette condizioni strutturali e di funzionalità (salvo il nor-	
male deperimento subito per il decorso del tempo e tenuto conto del piano di	
manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del concessionario).	
SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL	
CONCEDENTE	
6. Autorizzazioni	
1. Al concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa	
vigente, le attività finalizzate al rilascio e l'ottenimento delle autorizzazioni	
necessarie per la progettazione, esecuzione dei lavori e messa in esercizio	
dell'opera. 2. Al concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le	
attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla	
10	

normativa vigente, delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, esecu-	
zione dei lavori e messa in esercizio dell'opera.	
3. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ot-	
tenimento delle autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del con-	
cessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del	
concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva	
ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico	
del concessionario si applica altresì la penale di cui all'articolo 18, comma 4	
del presente contratto.	
4. Qualora la parte competente all'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del	
 comma 1, ovvero del comma 2, del predetto art. 18, dimostri che il ritardo	
derivi dal fatto del terzo e di aver attivato in maniera diligente e tempestiva	
ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le parti.	
5. Spetta al concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni	
acquisite.	
7. Obblighi e attività del concedente	
1. Il concedente si impegna a corrispondere al concessionario, per le attività	
previste a suo carico nel contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili,	
tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 17, 22 e 23 del presente contratto,	
secondo i tempi e le modalità ivi previsti.	
2. Compete al concedente:	
a) approvare il progetto esecutivo presentato dal concessionario entro e non	
oltre trenta giorni dalla ricezione; nel caso in cui il concedente richieda modi-	
fiche e/o integrazioni al progetto presentato, il già menzionato termine decorre	
dalla data di ricezione del progetto esecutivo modificato;	
11	

b) approvare le eventuali varianti di cui all'articolo 15 del presente contratto;	
c) nominare il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori ed	
eventualmente l'ufficio di direzione dei lavori, l'organismo di collaudo, il di-	
rettore dell'esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del D. Lgs. n.	
50/2016 s.m.i.;	
d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispe-	
zione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in or-	
dine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario;	
e) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del concessionario in	
conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e	
i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire	
all'utente, così come descritti nel documento di offerta tecnica "4.4 Caratteri-	
stiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali)" (alle-	
gato 3 al presente contratto), e adottare le eventuali direttive che si rendano	
necessarie;	
f) segnalare all'autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità	
nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del con-	
cessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e	
servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della	
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché gli even-	
tuali provvedimenti adottati.	
3. Il concedente si impegna a comunicare al concessionario ogni evento	
rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni	
la concessione; in particolare, il concedente è tenuto a trasmettere al conces-	
sionario le seguenti informazioni e documenti:	
12	

a) ogni informazione e documento utile in relazione allo stato degli immobili	
e delle aree interessati dalla concessione;	
b) ogni provvedimento del concedente in relazione all'utilizzo delle aree limi-	
trofe a quelle interessate dalla concessione;	
c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la re-	
voca della concessione ai sensi dell'articolo 34 del presente contratto.	
8. Dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario	
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il concessiona-	
rio si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare	
tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione	
dell'opera.	
2. Il concessionario dichiara e garantisce di:	
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello	
stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il concessio-	
nario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei la-	
vori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e dei	
relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie	
dovute a carenze conoscitive dei luoghi;	
b) aver valutato e condiviso il progetto esecutivo, approvato dal concedente, e	
i relativi allegati. Il concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire,	
durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, i vizi	
della progettazione, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi mede-	
simi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della	
partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e	
13	

segnalati per iscritto al concedente, manifestando espressamente il proprio dis-	
senso.	
3. Il concessionario si obbliga, tra l'altro, a:	
a) redigere il progetto esecutivo secondo le previsioni del progetto di fattibilità	
tecnico economica, approvato dal concedente e del progetto definitivo presen-	
tato in sede di gara;	
b) sottoporre al concedente, ai fini dell'approvazione, il progetto esecutivo,	
entro il termine di cui al precedente articolo 5 del presente contratto relativo	
alla fase di progettazione. Il concessionario è in ogni caso obbligato a sotto-	
porre al concedente, ai fini dell'approvazione, il progetto esecutivo entro e non	
oltre il termine essenziale di sessanta giorni dalla data di consegna del servizio	
a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e	
dell'articolo 34 del presente contratto, senza alcun diritto in favore del conces-	
sionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività	
di progettazione già svolte;	
c) acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2 del presente con-	
tratto;	
d) mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni di cui all'articolo 6 del	
presente contratto;	
e) sottoscrivere il contratto di finanziamento o comunque reperire la liquidità	
necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finan-	
ziamento, entro e non oltre dodici mesi dalla stipula del contratto ai sensi	
dell'articolo 165 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; decorso inutilmente tale ter-	
mine, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Co-	
dice civile e dell'articolo 29 del presente contratto, senza alcun diritto in favore	
14	

del concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative	
alle attività di progettazione;	
f) consegnare al concedente copia del contratto di finanziamento nonché copia	
di tutti i documenti connessi al contratto di finanziamento ivi inclusi i relativi	
allegati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di relativa sottoscrizione;	
g) realizzare l'opera a regola d'arte, in conformità al progetto esecutivo appro-	
vato dal concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel docu-	
mento di offerta tecnica "2.8 Cronoprogramma dei lavori - fasi di progetta-	
zione, costruzione, gestione", ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;	
h) manutenere l'opera ed erogare i servizi oggetto di contratto in conformità a	
quanto stabilito nel medesimo, nonché nei documenti contrattuali, nella docu-	
mentazione progettuale e nel documento di offerta tecnica "4.4 Caratteristiche	
del servizio e della gestione (indicatori di performance e penali)" (allegato 3 al	
presente contratto);	
i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte	
le garanzie e le polizze assicurative previste dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal	
presente contratto;	
l) prestare l'assistenza richiesta dal concedente, in relazione ad attività e prov-	
vedimenti di competenza di quest'ultimo;	
m) collaborare con il concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione,	
accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del ri-	
spetto da parte del concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di	
legge e del presente contratto, anche fornendo al concedente, per i medesimi	
fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;	
n) consegnare il piano economico finanziario in formato editabile;	
15	

o) il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza e di impegnarsi ad ap-	
plicare quanto contenuto nel Protocollo di Intesa in materia di affidamenti di	
lavori, servizi e forniture sottoscritto tra il Comune di Senigallia e le Organiz-	
zazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL in data 14 novembre 2022, pubblicato sul	
sito del committente in "Amministrazione Trasparente", sottocategoria "Altri	
contenuti" - "Dati ulteriori", e che ha come finalità la tutela del lavoro, la crea-	
zione di sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a creare	
lavoro e opportunità di innovazione tecnologica e organizzativa, il rispetto dei	
principi sulle pari opportunità sia di genere che di generazione, il rispetto della	
legislazione sociale e dei diritti dei lavoratori, della crescita occupazionale,	
dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, della qualificazione dei servizi	
offerti ai cittadini, del principio dell'etica e della responsabilità sociale delle	
imprese.	
4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle	
attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni	
ad esso riconducibili previste nel presente contratto, nei documenti contrat-	
tuali, nella documentazione progettuale e nel documento dell'offerta tecnica	
"4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e	
penali)" (allegato 3 al presente contratto).	
5. Il concessionario si impegna altresì a:	
a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione	
e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata	
dal concessionario e accessibile dal concedente in tempo reale;	
b) fornire tempestivamente al concedente ogni documentazione, informazione	
e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte	
16	

del concessionario degli obblighi posti dal contratto e, ove richiesto, pubblicare	
tali documenti sul proprio sito web;	
c) fornire al responsabile unico del procedimento e al direttore dei lavori tutti	
i chiarimenti richiesti;	
d) partecipare alle visite che il direttore dei lavori, il responsabile unico del	
procedimento o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere	
i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di collaudo;	
e) informare tempestivamente il concedente in relazione a:	
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecu-	
zione dei lavori o nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche par-	
ziale, dell'opera o dei servizi;	
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo po-	
tenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del con-	
tratto;	
(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali o amministrativi, o arbitrali da	
parte o nei confronti del concessionario e di ciascuno dei soci che possano	
pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente	
contratto;	
(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pre-	
giudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del concessionario di	
adempiere alle obbligazioni contrattuali;	
f) inviare periodicamente, con cadenza semestrale, le informazioni economi-	
che, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della concessione e sui rela-	
tivi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da	
parte del concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle linee guida ANAC	
17	

dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque	
egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, nelle fasi di progettazione,	
esecuzione dei lavori e gestione;	
c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il concedente da ogni pretesa di	
terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi con-	
trattuali per cause riconducibili al concessionario;	
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della proget-	
tazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'opera e delle	
attività connesse.	
10. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	
1. Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'ar-	
ticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabi-	
lità dei flussi finanziari.	
2. A tal fine, il concessionario si obbliga:	
a) ad utilizzare il conto corrente bancario indicato quale "allegato A" nella pec	
assunta al protocollo del Comune in data 22/11/2023 al n. 68656 dedicato in	
via esclusiva al contratto, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti	
finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo	
strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento	
idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando	
quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n.	
136;	
b) a comunicare al concedente, entro e non oltre dieci giorni dall'accensione	
del conto o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività del contratto,	
gli estremi del conto corrente dedicato	
19	
10	

nonché le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare su	
detto conto;	
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni,	
ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al	
concedente;	
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione	
a ciascuna transazione attuata dal concessionario, il codice identificativo di	
gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).	
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento	
idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costi-	
tuisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis,	
della legge 13 agosto 2010 n. 136.	
4. Il concessionario si obbliga altresì:	
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i	
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale cia-	
scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
legge 13 agosto 2010 n. 136;	
b) a dare immediata comunicazione al concedente e alla prefettura – ufficio	
territoriale del governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempi-	
mento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;	
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e	
i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera,	
le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del rela-	
tivo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o	
postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi	
20	

finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al concedente,	
al concessionario e alla prefettura – ufficio territoriale del governo della pro-	
vincia di Ancona qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria	
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto	
2010, n. 136.	
5. Il concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei con-	
tratti di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo, sia inserita, a pena di	
nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obbli-	
ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.	
6. Il concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il	
CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga	
riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.	
11. Forza maggiore	
1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili	
al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente	
impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento	
delle obbligazioni del contratto:	
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, mani-	
festazioni collettive di protesta;	
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche o radioattive;	
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;	
d) incidenti aerei;	
e) eventi calamitosi di origine naturale, quali pandemie o simili, che configu-	
rino disastri o catastrofi.	
21	

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, la	
parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la pre-	
stazione è divenuta, in tutto od in parte, impossibile anche solo temporanea-	
mente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause	
che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adot-	
tare.	
3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità	
temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applicano gli articoli	
16, 21 del presente contratto e le parti possono avviare la procedura di riequi-	
librio di cui all'art. 26 del presente contratto.	
4. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità	
definitiva di realizzare l'opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna parte	
può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice	
civile. Qualora l'evento si verifichi in fase di esecuzione dei lavori, determi-	
nando l'impossibilità definitiva di realizzare l'opera, la risoluzione comporta	
il pagamento in favore del concessionario dei soli costi effettivamente soste-	
nuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'articolo	
32 del presente contratto e del contributo già versato dal concedente. Qualora	
l'evento si verifichi in fase di gestione, determinando l'impossibilità definitiva	
di fruire dell'opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del conces-	
sionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammor-	
tamenti, delle somme di cui all'articolo 28 e del contributo già versato. Non	
sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei	
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni	
altro onere accessorio.	
22	

SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 12. Esecuzione dei lavori 1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo è regolata mediante apposito atto contrattuale e devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del contratto e in conformità del progetto esecutivo approvato. 2. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 3. Il concessionario procede all'affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 164 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. 4. Il concessionario si impegna a depositare presso il concedente, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto o subappalto, la copia autentica del contratto di appalto o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di offerta.

5. Il concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei con-	
fronti del concedente della corretta esecuzione del contratto.	
13. Responsabile unico del procedimento, direttore lavori e direttore	
dell'esecuzione	
1. Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del	
concessionario attraverso il responsabile unico del procedimento e i relativi	
uffici di supporto.	
2. Il responsabile unico del procedimento sovrintende e controlla, congiunta-	
mente al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione, l'esecuzione delle	
prestazioni oggetto del contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso	
attribuite dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal decreto del ministro delle infrastrut-	
ture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle linee guida ANAC n.3 recanti "no-	
mina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affida-	
mento di appalti e concessioni".	
3. Il direttore dei lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, dire-	
zione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del con-	
tratto secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal decreto del	
ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e	
compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al concessionario.	
14. Collaudo	
1. Le attività di collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un col-	
laudatore nominato dal concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo	
102, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dal decreto del ministro delle	
infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del D. Lgs. n.	
50/2016 s.m.i	
24	

2. Il collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del ministro delle infrastrut-	
ture e trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i	
3. Il concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione neces-	
sarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche met-	
tendo a disposizione del concedente le strumentazioni e il personale eventual-	
mente occorrenti.	
4. Del collaudo in corso d'opera è redatto apposito verbale.	
5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il certificato di	
collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i	
15. Modifiche del contratto	
1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in	
assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti	
dall'articolo 175, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:	
a) modifiche previste nei documenti di gara iniziali;	
b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella concessione	
iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di concessionario per motivi	
tecnici ed economici;	
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria di-	
ligenza e inidonee ad alterare la natura generale della concessione;	
d) sostituzione del concessionario originario a causa delle circostanze di cui	
all'articolo 175, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;	
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli ele-	
menti essenziali del contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 del D. Lgs.	
n. 50/2016 s.m.i.;	
f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1,	
25	
	I .

lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e al di sotto del 10 per cento del valore	
della concessione.	
2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata	
all'approvazione da parte del concedente del relativo progetto in conformità a	
quanto previsto dal decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo	
2018, n. 49. L'erogazione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo è	
subordinata all'approvazione da parte del concedente del relativo progetto.	
3. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al	
comma 1 del presente articolo, non può in ogni caso eccedere complessiva-	
mente il 50 per cento del valore della concessione iniziale. Il superamento di	
tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudica-	
zione.	
4. Il concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella	
progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo.	
In tali casi, il concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e conse-	
guenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il concedente	
di qualsiasi danno.	
5. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al	
comma 1, lettera d), del presente articolo comportano l'aggiornamento del	
piano economico finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio	
della procedura di cui all'articolo 26 del presente contratto.	
6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun	
caso una maggiore reddittività per il concessionario ai sensi dell'articolo 175,	
comma 7, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., né alterare l'allocazione dei	
rischi. Ove determinino una alterazione dell'equilibrio economico finanziario,	
26	

per fatti non riconducibili al concessionario, il concedente può provvedere al	
pagamento del dovuto sulla base del prezzario regionale vigente, ovvero av-	
viare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'arti-	
colo 26 del presente contratto.	
16. Sospensione e proroga delle attività di costruzione	
1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono am-	
messe nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016	
s.m.i. e articolo 10 del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7	
marzo 2018, n. 49.	
2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di	
circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire tempo-	
raneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente	
necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei	
lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere	
sospesa:	
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile	
prosecuzione dei lavori a regola d'arte;	
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;	
c) per le cause di forza maggiore di cui all'articolo 11 del presente contratto.	
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario.	
3. Il concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei la-	
vori.	
4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il concessionario è tenuto a pro-	
seguire le parti di lavoro eseguibili.	
5. In caso di sospensione totale, il concessionario che, per cause a lui non	
27	

imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare	
i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107,	
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i	
6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni	
di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.	
Lgs. n. 50/2016 s.m.i., siano superiori a un quarto della durata complessiva	
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque, quando superino sei	
mesi complessivi, il concessionario può chiedere la risoluzione senza inden-	
nità. Se il concedente si oppone alla risoluzione, il concessionario ha diritto	
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione	
oltre i termini suddetti.	
7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse	
da quelle di cui al comma 2 del presente articolo, al concessionario è dovuto	
un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:	
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo	
all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le	
spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la per-	
centuale del 6,5 per cento; tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e	
moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto	
per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente let-	
tera;	
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione	
dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'ar-	
ticolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,	
computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata	
28	

dell'illegittima sospensione;	
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono ri-	
feriti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari	
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore	
dei lavori;	
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti	
annui fissati dalle vigenti norme fiscali.	
17. Contributo	
1. Non è stata prevista l'erogazione di alcun tipo di contributo a titolo di prezzo	
dei lavori da realizzare ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6,	
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i	
18. Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione	
1. Il concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno,	
di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di progettazione e/o di esecuzione dei	
lavori. In tal caso, i giorni di ritardo in fase di progettazione o realizzazione dei	
lavori riducono conseguentemente la durata della gestione.	
2. In fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del	
progetto esecutivo al concedente da parte del concessionario ai sensi dell'arti-	
colo 8, comma 3, lettera b), del presente contratto, si applica la penale pari allo	
zerovirgolauno % (0.10%) dell'importo totale del valore stimato delle spese	
tecniche, al netto dell'IVA.	
3. In fase di costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al concessio-	
nario, rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma ai sensi dell'articolo 8,	
comma 3, lettera g), del presente contratto, si applica la penale corrispondente	
allo zerovirgolauno % (0.10%) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.	

4. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal concessionario a titolo di	i nenali
sia complessivamente superiore al valore di 10 %, da computare sull'in	
totale dei lavori al netto dell'IVA, il concedente può esercitare la facolta	a di cui
all'articolo 30 del presente contratto.	
5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute a seguito della pro	ova del
danno ed è fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'a	articolo
1382 del Codice civile.	
6. Qualora il concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il r	rilascio
del certificato di collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal cro	onopro-
gramma, senza aver cagionato danni al concedente, le somme versate	a titolo
di penale sono restituite al concessionario, senza interessi o ulteriori on	eri.
SEZIONE IV – GESTIONE	
19. Fase di gestione	
1. Il concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del conc	cedente
1. Il concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concessionario e responsabile in via diretta nei confronti del concessionario e responsabile in via diretta nei confronti del concessionario e responsabile in via diretta nei confronti del concessionario e responsabile in via diretta nei confronti del concessionario e responsabile in via diretta nei confronti del concessionario e responsabile in via diretta nei confronti del concessionario e responsabile in via diretta nei confronti del contratto, anche in concessionario e responsabile e responsabile in via diretta nei confronti del contratto e responsabile e responsabi	
1	in caso
della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche	in caso
della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi del co	in caso mma 3
della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi del co del presente articolo.	in caso mma 3 soci, ai
della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi del co del presente articolo. 2. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri	in caso mma 3 soci, ai 0/2016
della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi del co del presente articolo. 2. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del D. Lgs. n. 5	in caso mma 3 soci, ai 0/2016
della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi del condel presente articolo. 2. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del D. Lgs. n. 5 s.m.i., da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguero	in caso mma 3 soci, ai 0/2016 nti con-
della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi del co del presente articolo. 2. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del D. Lgs. n. 5 s.m.i., da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguer dizioni:	in caso mma 3 soci, ai 0/2016 nti con-
della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi del co del presente articolo. 2. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del D. Lgs. n. 5 s.m.i., da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguer dizioni: a) i soci che svolgono direttamente i servizi devono essere qualificati	in caso mma 3 soci, ai 0/2016 nti con- i per la i gara;
della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi del co del presente articolo. 2. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del D. Lgs. n. 5 s.m.i., da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguer dizioni: a) i soci che svolgono direttamente i servizi devono essere qualificati quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando de b) i servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del docti	in caso mma 3 soci, ai 0/2016 nti con- i per la i gara;

	e della gestione (indicatori di performance e penali)" (allegato 3 al presente	
	contratto);	
	c) i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede	
	di offerta.	
	Si dà atto che il concessionario ha dichiarato in sede di offerta che intende	
	subappaltare le seguenti parti del contratto:	
	- OG10 in % massima ammissibile ex art.174 del D. Lgs. n. 50/2016;	
	- OS19 in % massima ammissibile ex art.174 del D. Lgs. n. 50/2016;	
	- OS30 in % massima ammissibile ex art.174 del D. Lgs. n. 50/2016.	
3	3. Il concessionario procede all'affidamento a terzi dei servizi non eseguiti di-	
1	rettamente dai soci o in subappalto, mediante procedura di evidenza pubblica	
	ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei requisiti di ordine gene-	
1	rale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dei requisiti di quali-	
1	ficazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara.	
	4. Il concessionario si impegna a depositare presso il concedente, entro e non	
(oltre dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subap-	
1	palto, la copia autentica del contratto di appalto/subappalto, nonché la docu-	
1	mentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei	
1	requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.	
	20. Servizi di disponibilità e accessori	
-	1. Il concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilità dell'opera	
6	e tutti i servizi accessori alla disponibilità, necessari a garantire la piena frui-	
1	bilità dell'opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel	
	documento di offerta tecnica "4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione	
((indicatori di performance e penali)" (allegato 3 al presente contratto).	
	31	

disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee	
ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni con-	
trattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla	
cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e	
alla ripresa della medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:	
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della for-	
nitura dei servizi;	
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;	
c) per le cause di forza maggiore.	
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario.	
3. Il concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione.	
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo, il	
concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne	
dà immediata comunicazione al concedente, descrivendo le cause che hanno	
determinato l'evento, il servizio che non può essere prestato nonché i servizi	
la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in	
conseguenza dell'evento.	
5. Il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei	
servizi, compilando, se possibile con l'intervento del concessionario o di suo	
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni	
che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti,	
dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa	
della fornitura del servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei	
luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il direttore	
dell'esecuzione non coincida con il responsabile unico del procedimento, il	
33	

verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre	
cinque giorni dalla data di redazione.	
6. Il concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospen-	
sione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità	
dando preavviso scritto al concessionario entro il termine non inferiore a quin-	
dici giorni.	
7. Nelle ipotesi di cui al comma 2:	
a) I corrispettivi di cui all'articolo 23 del presente contratto continueranno a	
essere corrisposti dal concedente qualora la sospensione non ecceda massimo	
cinque giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal	
relativo verbale;	
b) Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativa-	
mente considerati, ecceda i giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di	
inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il concessionario	
può chiedere la proroga dei termini di gestione del servizio di un numero di	
giorni pari a quello di durata della sospensione.	
Qualora la sospensione ecceda tre mesi (tre mesi) determinando una variazione	
dell'indicatore di equilibrio denominato TIR azionista superiore ad un punto	
percentuale (1%), potranno avviare la procedura di revisione del piano econo-	
mico finanziario.	
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le	
cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa	
della fornitura del servizio interessato dall'evento indicando, per ciascuno di	
essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del	
contratto non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale è	
34	

trasmesso a quest' ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla	
data della sua redazione.	
9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta	
per cause diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo, al conces-	
sionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui	
all'articolo 16, comma 7, del presente contratto in quanto compatibili.	
SEZIONE V – CORRISPETTIVO ANNUO E PENALI	
22. Corrispettivi e termini di pagamento	
1. Al concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente	
l'opera realizzata per l'intera durata della gestione ricevendo, per i servizi	
svolti, un corrispettivo di disponibilità, erogato in rate trimestrali.	
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'arti-	
colo 10, comma 2, del presente contratto entro trenta giorni dalla data di rice-	
zione della fattura elettronica relativa al periodo (trimestre) di riferimento, se-	
condo le modalità di cui ai commi successivi, previa verifica da parte del re-	
sponsabile del procedimento del corretto adempimento delle prestazioni e della	
correttezza delle somme dovute.	
3. La prima rata del corrispettivo di disponibilità decorre dalla presa in carico	
degli impianti ed è corrisposta nel trimestre successivo al mese di effettiva for-	
nitura del servizio (fine marzo, fine giugno, fine settembre e fine dicembre).	
L'ultima rata dei medesimi corrispettivi è dovuta esclusivamente per il periodo	
residuo intercorrente tra l'ultima fattura liquidata e la scadenza del contratto.	
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33 del presente contratto, nel	
caso di ritardo da parte del concedente nella corresponsione dei corrispettivi,	
sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della	
35	

decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2,	
del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono deter-	
minati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'ar-	
ticolo 2, comma 1, lett. e), del già menzionato d.lgs. n. 231/2002 s.m.i., e cal-	
colati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo	
2, pubblicato semestralmente dal ministero dell'economia e delle finanze in	
gazzetta ufficiale.	
23. Ammontare corrispettivo di disponibilità	
1. Il concedente, come indicato nella Determinazione del Responsabile Area	
10 n. 1530 del 07/11/2023, riconosce al concessionario un corrispettivo di di-	
sponibilità pari complessivamente a:	
canone di disponibilità annuo (dal 01/07/2025 al 31/12/2025) euro 563.934,37	
+IVA applicabile nella misura di legge,	
canone di disponibilità annuo (dal 01/01/2026 al 31/12/2026) euro	
1.127.868,75 +IVA applicabile nella misura di legge,	
canone di disponibilità annuo (dal 01/01/2027 al 31/12/2041) euro	
1.277.718,75 +IVA applicabile nella misura di legge,	
a fronte dell'effettiva disponibilità dell'opera, conseguente al raggiungimento	
del livello obiettivo per ciascuna prestazione di cui al documento di offerta	
tecnica "4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di perfor-	
mance e penali)" (allegato 3 al presente contratto).	
2. Il Corrispettivo annuo verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario	
in rate trimestrali, previa emissione di fattura di importo corrispondente a cia-	
scuna rata, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della	
fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014. I pagamenti saranno	
36	
	İ.

effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario.	
3. In caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corri-	
spettivo annuo, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora.	
Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo	
4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.; gli interessi moratori sono determi-	
nati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'arti-	
colo 2, comma 1, lettera e) del già menzionato D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., e	
calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo arti-	
colo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	
in Gazzetta Ufficiale.	
4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione	
delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato	
alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il	
Responsabile del procedimento.	
5. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per	
tutta la durata della Concessione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei	
pagamenti relativi al corrispettivo annuo.	
6. Si dà atto che il Concedente non conferirà al Tesoriere mandato irrevocabile	
di pagamento ai sensi dell'art. 1723 comma 2 del c.c. per il pagamento del	
corrispettivo annuo, come espressamente indicato nel Disciplinare di gara vi-	
sionato e accettato dal Concessionario in fase di partecipazione alla procedura	
di gara e presentazione di offerta.	
7. Il Canone annuo verrà adeguato trimestralmente, sulla base dei seguenti in-	
dici:	
- Per il 65 % sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie	
37	

di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per la parte relativa ai mate-	
riali;	
- Per il 35% sulla base dell'andamento del prezzo dell'energia elettrica per il	
consumatore domestico tipo in maggior tutela come pubblicato trimestral-	
mente dall'ARERA così come definito dallo Schema algoritmo aggiornamento	
prezzi (Elaborato 4.6 dell'offerta tecnica), allegato 5 al presente contratto.	
8. Qualora nel corso della Fase di Gestione si presentasse l'eventualità di una	
modifica delle modalità con cui lo Stato amministra, sorveglia o regola il	
prezzo dei prodotti combustibili ed energetici, le parti provvederanno a defi-	
nire, al tavolo tecnico di coordinamento, una clausola modificativa del mecca-	
nismo di adeguamento.	
9. L'adeguamento sarà effettuato trimestralmente sulla base degli indici pub-	
blicati nei tre mesi precedenti rapportandoli ai valori del periodo iniziale indi-	
cato al successivo comma 10 del presente articolo.	
10. Per i dettagli circa l'individuazione del periodo di riferimento degli indici	
revisionali e delle modalità di calcolo delle variazioni, si è definito che il pe-	
riodo iniziale a cui si riferiscono gli importi della proposta è il trimestre Aprile-	
Maggio-Giugno 2021.	
11. Le Parti espressamente convengono che il Corrispettivo annuo dovuto dal	
Concedente al Concessionario possa essere dal Concessionario ceduto all'isti-	
tuto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il contratto di finan-	
ziamento della Concessione.	
24. Applicazione delle penali in fase di gestione	
1. Qualora la prestazione resa dal concessionario si discosti dal relativo indi-	
catore di performance come definito dal documento di offerta tecnica "4.4	
38	

Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di performance e pe-	
nali)" (allegato 3 al presente contratto), si applicheranno le penali in esso defi-	
nite.	
2. Il concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dai	
relativi corrispettivi alla scadenza di pagamento immediatamente successiva	
all'accertato inadempimento. Qualora le penali eccedano l'ammontare del cor-	
rispettivo di disponibilità, il concedente recupera la parte residua nel succes-	
sivo corrispettivo. Qualora le già menzionate compensazioni non risultino pos-	
sibili in tutto o in parte, il concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui	
all'articolo 27 del presente contratto.	
3. Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del	
livello del relativo indicatore di performance, comunica al Concessionario	
l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.	
4. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale	
entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il	
Concedente provvederà all'incameramento della penale.	
5. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Re-	
sponsabile del procedimento convocherà la parte entro 7 (sette) giorni dall'av-	
venuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere	
la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento	
procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.	
6. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse ne-	
cessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita	
nel documento di offerta tecnica "4.4 Caratteristiche del servizio e della ge-	
stione (indicatori di performance e penali)" (allegato 3 al presente contratto)	
39	

sarà maggiorata della percentuale del 20% (venti per cento), a titolo di inden-	
nizzo per il disagio causato.	
7. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Con-	
cessionario qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente	
comma 1 del presente articolo comporti l'applicazione di penali, cumulativa-	
mente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci	
per cento) dell'importo del Corrispettivo annuo stimato nel PEF, al netto	
dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.	
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	
25. Equilibrio economico finanziario	
1. Gli elementi indicati al punto 9 delle premesse costituiscono i presupposti e	
le condizioni di base del piano economico e finanziario che concorrono a de-	
terminare l'equilibrio economico finanziario.	
2. Le parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario degli investi-	
menti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle con-	
dizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di	
tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel piano	
economico finanziario valutati congiuntamente:	
- Tasso interno di rendimento dell'azionista (TIR azionista) pari a 7,29 %;	
- Tasso interno di rendimento del progetto (TIR progetto) pari a 5,42 %;	
- Valore attuale netto del progetto (VAN progetto) pari a euro 112.346,05;	
- Valore attuale netto dell'azionista (VAN azionista) pari a euro 27.909,21;	
- Debt service coverage ratio (DSCR) il cui valore medio è pari a 1,09;	
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore medio è pari a 2,20.	
26. Riequilibrio economico finanziario	
40	

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in	
cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da eventi di forza mag-	
giore, da variazioni apportate dall'amministrazione ai presupposti o alle con-	
dizioni di base; da variazioni derivanti da norme legislative e regolamentari	
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio	
delle attività previste in concessione.	
1. Le parti procedono alla revisione del piano economico finanziario, ai sensi	
degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,	
qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario deter-	
minata da eventi non riconducibili al concessionario ed evidenziata dalla va-	
riazione degli indicatori di equilibrio di cui all'articolo 25 del presente con-	
tratto. Rientrano tra i già menzionati eventi solo le seguenti fattispecie:	
a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono econo-	
micamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'opera	
e dei servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR	
azionista sia superiore ad un punto percentuale (1%);	
b) il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6,	
comma 1, del presente contratto riconducibile al concedente;	
c) nei casi di sospensione dei lavori in fase di esecuzione dei lavori e/o dei	
servizi in fase di gestione qualora il periodo di sospensione ecceda rispettiva-	
mente 180 giorni in fase di realizzazione e i 90 giorni in fase di gestione;	
d) dalla sopravvenienza di eventi esterni ab origine imprevedibili al momento	
della conclusione del contratto e non dovuti a colpa della parte che lo invoca.	
Eventi che impediscano oggettivamente il regolare svolgimento della conces-	
sione secondo le regole e i programmi stabiliti.	
41	

e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del presente	
contratto;	
f) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 15, comma 6 del presente con-	
tratto.	
2. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più	
favorevole per il concessionario, la revisione del piano economico finanziario	
è effettuata a vantaggio del concedente. In tal caso, il concedente dà comuni-	
cazione scritta al concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui	
al comma successivo.	
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, il	
concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del piano econo-	
mico finanziario, ne dà comunicazione scritta al concedente, indicando con	
esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio eco-	
nomico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:	
a) piano economico finanziario in disequilibrio, in formato editabile;	
b) piano economico finanziario revisionato, in formato editabile;	
c) relazione esplicativa del piano economico finanziario revisionato, che illu-	
stri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di	
revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;	
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto	
nel piano economico finanziario revisionato.	
Alla ricezione della già menzionata comunicazione, le parti avviano senza in-	
dugio la revisione del piano economico finanziario.	
4. La revisione del piano economico finanziario è finalizzata a determinare il	
ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario, nei limiti di	
42	
	I .

	quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più	
	degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni	
	caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al concessionario.	
	5. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario	
	entro sessanta giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3 del	
	presente articolo, le parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rap-	
	presentante del concedente, un rappresentante del concessionario e un esperto	
	di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore,	
	scelto di comune accordo tra le parti medesime, la formulazione della proposta	
(di riequilibrio economico finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre	
(dieci giorni. Ciascuna parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cin-	
(quanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di man-	
	cata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una pro-	
	posta di riequilibrio condivisa dalle parti entro 60 giorni dalla convocazione	
	del tavolo stesso le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'articolo	
	35 del presente contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli im-	
]	porti di cui all'articolo 35, comma 2 del presente contratto.	
	SEZIONE VII ASSICURAZIONI E CAUZIONI	
:	27. Cauzioni	
	1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative	
	alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
i	inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui	
:	all'articolo 17 del presente contratto eventualmente pagate in eccedenza, salva	
	comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario ha prodotto, tra-	
1	mite pec prot. n. 68656 del 22/11/2023, garanzia fideiussoria definitiva di cui	
	43	

all'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con le modalità di cui	
all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i La già menzionata	
garanzia, n. polizza 1/2406/96/197272624, è rilasciata da UnipolSai Assicura-	
zioni S.p.A., agenzia San Giuseppe di Cassola/2406, per la somma garantita di	
euro 261.157,73 (duecentosessantunomilacentocinquantasette/73) pari al 4%	
dell'importo della concessione essendo in possesso la società Atlantico dei se-	
guenti certificati di qualità:	
ISO 9001:2015 certificato n. IT12/1111 rilasciato da SGS Italia S.p.A. valido	
dal 05/08/2021 fino al 05/08/2024;	
ISO 14001:2015 certificato n. IT13/0619 rilasciato da SGS Italia S.p.A. valido	
dal 01/08/2022 fino al 01/08/2025.	
2. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Ser-	
vizi, il Concessionario si impegna a prestare la cauzione di importo pari al 10%	
(dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui	
all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i	
Tale garanzia avrà una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali sarà	
priva di efficacia.	
Il concessionario si obbligherà a richiedere al comune di Senigallia, beneficia-	
rio della garanzia, nei 90 (novanta) giorni antecedenti alla scadenza del già	
menzionato termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al ga-	
rante di una proroga della garanzia di cui al periodo che precede per ulteriori 5	
(cinque) anni, e così per la minore durata residua della Concessione.	
La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della garanzia	
non sarà causa di escussione da parte del beneficiario ma costituirà inadempi-	
mento verso il comune di Senigallia da parte del Concessionario.	
44	

28. Polizze assicurative	
Il concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti	
e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. o comunque richieste	
ai sensi della normativa vigente:	
a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. n.	
50/2016 s.m.i., a copertura:	
(i) dei danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distru-	
zione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari al cento per cento dell'im-	
porto dei lavori che, in base al piano economico finanziario esibito in sede di	
offerta e al progetto definitivo di offerta, ammonta ad euro 6.528.943,16;	
(ii) della responsabilità civile verso terzi il cui massimale è pari a euro	
2.000.000,00; la polizza CAR dovrà prevedere comunque l'estensione agli	
eventi di natura socio-politica, eventi naturali e catastrofali (quali terremoti,	
inondazioni, ecc.), alla colpa grave, agli errori di progettazione e calcolo, alle	
spese di demolizione e sgombero, alla responsabilità civile incrociata, ai danni	
a terzi da vibrazioni, rimozione franamento e cedimento terreno, ai danni a	
condutture sotterranee. Detta copertura assicurativa decorre dalla data di con-	
segna dei lavori mediante emissione del verbale di consegna lavori e cesserà	
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e quindi della	
presa in consegna dell'opera, ad eccezione del caso in cui la copertura sia	
estesa anche al periodo dei servizi post-collaudo.	
(iii) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 e dai commi 1, 2, 3, 4, 5,	
6 dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario presterà a sue	
spese, le seguenti coperture assicurative:	
45	

	(i) Polizza Assicurativa All Risks a far data dal certificato di collaudo con
	durata iniziale almeno annuale e da rinnovarsi per tutta la durata della
	Concessione a garanzia dei danni all'opera, in conseguenza di un qualsiasi
	evento naturale e/o artificiale (Incendio, Scoppio, Terremoto, Alluvione,
	Fulmine, etc.) che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su
	porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione, con un massimale non
	inferiore a Euro 3.000.000,00 ;
	(ii) Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con
ı	durata iniziale almeno annuale e da rinnovarsi per tutta la durata della
;	Concessione, a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione
	del contratto, per un massimale di Euro 2.000.000,00 per tutta la durata del
ı	contratto. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dall'aggiudicatario alla
,	fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
	famiglie di operai e impiegati. Le coperture di tale Polizza dovranno includere:
,	a) danni o pregiudizi causati ai dipendenti e consulenti della stazione
	appaltante medesima e a terzi, imputabili a responsabilità dell'aggiudicatario
	o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente;
	b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non
	espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere alla
	amministrazione aggiudicatrice e a terzi e che siano riconducibili alle attività
	svolte dall'aggiudicatario nell'ambito del contratto.
,	2. Il concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4,
	del D. Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.1 delle linee guida ANAC n. 1, recanti
	"indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria",
;	una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle
	46

attività di progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino	
alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera con esito positivo.	
A tal fine, il concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di	
•	
nel territorio dell'unione europea. La polizza decorre dalla data di	
approvazione del progetto esecutivo e deve avere il massimale non inferiore a	
euro 1 milione (un milione). La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da	
errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e del progetto	
definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori	
costi.	
3. Il concessionario si impegna a consegnare le polizze prima dell'inizio dei	
lavori.	
4. Il concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura	
causati dalle sue attività a terzi, al concedente, ai dipendenti e consulenti del	
concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi	
collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per	
l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi.	
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze	
restano a totale carico del concessionario.	
6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i	
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.	
7. Qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento	
l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al	
presente articolo, il concedente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo	
29 del presente contratto con conseguente incameramento della cauzione	
47	

20 Disabasiana manina dananina mata dalam min	
30. Risoluzione per inadempimento del concessionario	
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 33 e 35 del presente contratto, il	
concedente, qualora il concessionario sia inadempiente agli obblighi del	
contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo	
1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del Codice civile	
e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a	
trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di	
posta elettronica certificata del concessionario: atlanticosrl6@legalmail.it .	
2. La facoltà di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata, tra	
l'altro, nei seguenti casi:	
a) mancata costituzione e mantenimento in favore del concedente del	
reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'opera, di cui all'art. 8 del	
presente contratto;	
b) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di	
penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione ai sensi dell'articolo	
18, comma 4 del presente contratto;	
c) gravi vizi o difformità dell'opera;	
d) perimento totale o parziale dell'opera dovuto a inadeguata o carente	
manutenzione;	
e) grave danneggiamento dell'opera dovuto a inadeguata o carente	
manutenzione;	
f) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di	
penali per l'indisponibilità dell'opera ovvero per la mancata erogazione dei	
servizi ai sensi dell'articolo 24 del presente contratto;	
g) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di	
49	

una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 27 e 28 del	
presente contratto;	
h) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;	
i) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive	
e fiscali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30 comma 5 del D. Lgs. n.	
50/2016 s.m.i	
3. In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute	
dal concessionario in favore del concedente, fatta salva la prova di ulteriori	
danni da risarcire, le parti valutano le seguenti voci:	
a) qualora l'opera non abbia raggiunto la fase di collaudo o non abbia superato	
il collaudo con esito positivo:	
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal	
concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti	
i costi necessari affinché l'opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla	
documentazione progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d)	
ed e) del presente articolo; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la	
selezione del nuovo concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei	
lavori e sostenuti dal concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente	
alla documentazione progettuale approvata, al netto del contributo	
eventualmente già corrisposto dal concedente ai sensi dell'articolo 17 del	
presente contratto; (v) le penali a carico del concessionario;	
b) qualora l'opera abbia superato la fase di collaudo:	
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal	
concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;	
(ii) tutti i costi necessari affinché l'opera sia realizzata/ripristinata	
50	

conformemente alla documentazione progettuale approvata, nei casi di cui al	
comma 2, lettere c), d) ed e) del presente articolo;	
(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara	
per la selezione del nuovo concessionario;	
(iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal concessionario per	
i soli lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale	
approvata, al netto del contributo eventualmente già corrisposto dal concedente	
ai sensi dell'articolo 17 del presente contratto e al netto dell'ammortamento;	
(v) le penali a carico del concessionario.	
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il	
concedente e il concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra	
loro e con la presenza del direttore dei lavori, apposito verbale entro trenta	
giorni successivi al provvedimento del concedente che dichiara la risoluzione	
del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e	
i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il	
termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla risoluzione del	
contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.	
5. Le eventuali somme spettanti al concessionario sono destinate	
prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei	
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo	
fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.	
6. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora	
l'opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia	
necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il	
concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e	
51	

condizioni del contratto.	
31. Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della	
attestazione di qualificazione	
1. Il concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:	
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa	
documentazione o dichiarazioni mendaci;	
b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure	
di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;	
c) una sentenza di condanna del concessionario passata in giudicato per i reati	
di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;	
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento	
idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi	
dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.	
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la prova di	
ulteriori danni, spettano al concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali,	
nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione	
dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad	
indire la gara per la selezione del nuovo concessionario; (iii) le penali a carico	
del concessionario.	
32. Sostituzione del concessionario	
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del contratto per	
inadempimento del concessionario, i finanziatori, ai sensi dell'articolo 176,	
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. possono impedire la risoluzione	
designando una società che subentri nella concessione in luogo del	
concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.	
52	
	31. Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione 1. Il concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi: a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) una sentenza di condanna del concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136. 2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario; (iii) le penali a carico del concessionario. 32. Sostituzione del concessionario 1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, i finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione in luogo del concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della	
comunicazione del concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del D. Lgs. n.	
50/2016 s.m.i., i finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il	
diritto di sostituzione del concessionario, il concedente si impegna a	
sospendere la risoluzione del contratto per i novanta giorni successivi alla	
scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in	
cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del	
concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del D.	
Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione).	
Ove tale termine decorra senza che i finanziatori abbiano designato il soggetto	
subentrante, il contratto si intenderà risolto di diritto.	
3. Il concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la	
società designata dai finanziatori a condizione che:	
a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno	
corrispondenti a quelli richiesti dalla documentazione di gara, avendo	
comunque riguardo allo stato di avanzamento della concessione alla data del	
subentro;	
b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della	
concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al	
concessionario sostituito, entro i novanta giorni successivi alla	
formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero	
nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal concedente. Le	
parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2 del	
presente articolo, ad attuare e formalizzare ogni altro atto di loro competenza	
finalizzato a perfezionare il subentro.	
53	

4. Qualora i finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del	
comma 2 del presente articolo ovvero qualora la società subentrante non	
rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3 del presente	
articolo, il concedente procede alla risoluzione del contratto, con l'obbligo a	
carico del concessionario di consegnare tutti i beni immobili al concedente	
liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della	
proprietà.	
33. Risoluzione per inadempimento del concedente	
1. Il concessionario, qualora il concedente sia inadempiente agli obblighi	
assunti ai sensi del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo	
1454 del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e	
comunque non inferiore a trenta giorni, potrà avvalersi della facoltà di	
promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere	
comunicata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:	
comune.senigallia@emarche.it .	
2. Qualora l'opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura	
in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il	
concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e	
condizioni del contratto, per 12 (dodici) mesi.	
3. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo,	
il concedente dovrà corrispondere al concessionario:	
a) il valore dell'opera realizzata conformemente alla documentazione	
progettuale approvata, come risultante dal certificato di collaudo con esito	
positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso	
in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi indicati dai	
54	

documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal	
concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla	
documentazione progettuale approvata;	
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in	
conseguenza della risoluzione del contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo	
scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di	
interesse;	
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per	
cento (10%) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui	
l'opera abbia superato la fase di collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti	
dal piano economico-finanziario allegato al contratto per gli anni residui di	
gestione della concessione.	
La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si	
intende al netto di quanto già corrisposto dal concedente al concessionario.	
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il concedente	
e il concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio e con la	
presenza del direttore dei lavori, apposito verbale entro trenta giorni successivi	
alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti	
siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati	
registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine,	
comunque non superiore a trenta giorni dalla risoluzione del contratto, entro il	
quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.	
34. Revoca della concessione	
1. La concessione può essere revocata dal concedente per motivi di pubblico	
interesse con provvedimento comunicato al seguente indirizzo di posta	
55	

alattuaniaa aautifi	note del compossionoria etlentico erle (Ale	colmoil it	
	cata del concessionario: atlanticosrl6@le		
2. In caso di revo	ca della concessione ai sensi del presente	e articolo, si applica	
l'articolo 33 del p	resente contratto.		
3. L'efficacia dell	a revoca della concessione è sottoposta	alla condizione del	
pagamento al cor	ncessionario delle somme previste nel p	presente articolo, ai	
sensi dell'articolo	176, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.	.m.i	
35. Recesso			
1. Qualora l'acco	rdo sul riequilibrio del piano economico	finanziario non sia	
raggiunto entro r	novanta giorni dalla comunicazione di	cui all'articolo 26,	
comma 3, del pres	sente contratto la parte interessata può rec	cedere dal contratto.	
2. In caso di rec	sesso dal contratto ai sensi del present	te articolo, le parti	
provvedono a red	ligere, in contradditorio e con la presen	za del direttore dei	
lavori/direttore de	ll'esecuzione, apposito verbale entro trer	nta giorni successivi	
alla data di ricezio	one della comunicazione di recesso, al fin	ne di quantificare gli	
importi sulla base	delle seguenti voci:		
a) il valore de	ll'opera realizzata conformemente all	la documentazione	
progettuale appro	vata, come risultante dal certificato di	collaudo con esito	
positivo, più gli o	neri accessori, al netto degli ammortamen	nti; ovvero, nel caso	
in cui l'opera n	on abbia ancora superato la fase di	i collaudo, i costi	
effettivamente so	stenuti dal concessionario per la realizz	zazione delle opere	
eseguite conforme	emente alla documentazione progettuale a	approvata, risultanti	
dai documenti di	contabilità dei lavori;		
b) i costi sosteni	nti o da sostenere dal concessionario i	in conseguenza del	
recesso dal contra	atto, ad esclusione degli oneri derivanti	dallo scioglimento	
anticipato dei con	tratti di copertura del rischio di fluttuazio	one del tasso di	
		56	

internacion	
interesse;	
c) i corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;	
d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in	
relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i servizi possano essere	
realizzati/erogati conformemente alla documentazione progettuale approvata.	
La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma si	
intende al netto di quanto già corrisposto dal concedente al concessionario.	
3. Le eventuali somme spettanti al concessionario di cui al comma 2 del	
presente articolo sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al	
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori e sono indisponibili da parte del	
concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali	
somme dovranno essere corrisposte entro sessanta giorni successivi alla	
compilazione del verbale di cui al comma 2 del presente articolo; pertanto,	
l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.	
4. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora	
l'opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia	
necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il	
concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e	
condizioni del contratto.	
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4 del presente articolo,	
il concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'opera alle medesime	
modalità e condizioni del contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle	
somme di cui al comma 2 del presente articolo.	
36. Scadenza della concessione	
1. Alla scadenza della concessione, l'opera, le relative pertinenze e	
57	

attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei	
servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del	
concedente.	
2. Il concedente si impegna ad avviare almeno 6 (sei) mesi prima della	
scadenza della concessione, la procedura di gara per l'individuazione del	
nuovo concessionario.	
3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante,	
esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di	
continuità del servizio pubblico, il concessionario è tenuto a proseguire la	
gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto.	
4. Il concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del concedente o del	
nuovo concessionario.	
37. Efficacia	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione.	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione.	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni 1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni 1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni 1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni 1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge.	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni 1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge. 2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si inten-	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni 1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge. 2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettro-	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni 1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge. 2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni 1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge. 2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: a) per il concedente: comune.senigallia@emarche.it	
Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione. 38. Comunicazioni 1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge. 2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: a) per il concedente: comune.senigallia@emarche.it b) per il concessionario: atlanticosrl6@legalmail.it.	

d	lell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comu-	
n:	iicazione.	
3	9. Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
Ir	n tutti i casi nei quali, nel periodo di efficacia del presente contratto, dovessero	
ir	nsorgere controversie tra concessionario e concedente si darà seguito alle pro-	
C	edure di cui agli articoli 205, 206 e 208 del D. lgs. 50/2016 s.m.i. con espressa	
es	esclusione del procedimento di cui all'art. 209 (arbitrato).	
P	Per ogni controversia è comunque competente il foro di Ancona.	
4	0. Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto	
A	Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001	
n	a.165 e successive modificazioni, il Concessionario, con la sottoscrizione del	
p	presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato	
0	autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio succes-	
si	ivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno eser-	
ci	itato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto	
d	lell'Ente nei confronti del Concessionario medesimo.	
4	1. Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla stipula del	
C	contratto.	
II	l responsabile Area Funzionale n. 10 Manutenzioni, LL.PP, Mobilità, che sot-	
to	oscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di se-	
g	guito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti	
d	lell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000:	
С	Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le	
iŗ	potesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:	
-	di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di	
	59	

cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR	
62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia	
e dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016;	
- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r.	
62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigal-	
lia;	
- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R.	
n. 62/2013 e all'art. 13 del citato codice di comportamento del Comune di Se-	
nigallia;	
- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'articolo 35 bis del d.lgs.	
165/2001 e successive modificazioni.	
42. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
1. Tutte le spese, tasse ed imposte afferenti al presente contratto, nonché qual-	
siasi onere o tributo, diretto od indiretto, inerente o conseguente anche in futuro	
alla sua conclusione, esecuzione o risoluzione, sono a carico del Concessiona-	
rio.	
2. L'Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello	
Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del	
26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai	
sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le Parti richiedono la regi-	
strazione in misura fissa trattandosi di concessione assoggettata all'imposta sul	
valore aggiunto (I.V.A.).	
43. Trattamento dati	
1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n.	
679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs.	
60	

101/2018, saranno trattati dal Comune di Senigallia, anche con strumenti in-	
formatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di	
legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto	
contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e	
nell'esercizio dei pubblici poteri.	
2. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del	
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).	
44. Riservatezza	
1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,	
di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non di-	
vulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizza-	
zione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'e-	
secuzione del presente contratto.	
2. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e	
dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riserva-	
tezza anzidetti.	
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Concedente e ha la	
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che	
il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al	
Concedente.	
45. Allegati	
1. Le Parti prendono atto che al presente contratto vengono allegati, onde for-	
marne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:	
61	

allegato 1: 1.1 Elenco elaborati;	
allegato 2: 4.3 Elenco delle definizioni;	
allegato 3: 4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione (indicatori di per-	
formance e penali);	
allegato 4: 4.5 Matrice dei rischi;	
allegato 5: 4.6 Schema algoritmo aggiornamento prezzi.	
Costituiscono altresì parte integrante, anche se non materialmente allegati,	
l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara dal Conces-	
sionario.	
Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.	
32, comma 14 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016.	
E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto	
che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono	
conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati	
per averne già presa conoscenza.	
Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di	
strumenti informatici su sessantuno pagine intere e venti righe della	
sessantaduesima pagina, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista,	
dalle parti con me sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n.	
82/2005, con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.	
Per il Concedente Ing. Dora De Mutiis (firmato digitalmente)	
Per il Concessionario Dott. Giuliano Tiozzo Brasiola (firmato digitalmente)	
Il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Conti (firmato digitalmente)	
DE MUTIIS DORA Giuliano Tiozzo Brasiola 2023.11.23 12:49:41 CONTI CLAUDIA 2023.11.23 12:49:41 CONTI CLAUDIA 2023.11.23 12:59:42	
CN=DE WIUTIS	
2.5.4.42=DORA 2.5.4.4=CONT/ RSA/2048 bits 2.5.4.42=CLAUDIA 62	